

COMUNE DI VITTUONE

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 26.09.2000
Modificato con deliberazione C.C. n. 68 del 07.11.2000
a seguito di O.I. dell'O.RE.CO Sez. di Milano

ART.1

APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, sul territorio comunale di Vittuone.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, che comportino occupazioni di aree pubbliche e nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme non trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali organizzate ai sensi della L.R. 29.4.1980, n. 45 e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

ART.2

DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

- *Commercio su aree pubbliche*: attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - a) In posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - b) In modo itinerante;
- *Aree pubbliche*: le piazze, le strade, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo;
- *Posteggio*: la parte di area pubblica che viene data in concessione per l'esercizio dell'attività di vendita;
- *Mercato*: l'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, sulla quale in uno o più giorni la settimana si esercita l'offerta di vendita integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *Mercato in sede propria*: il mercato che un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *Mercato su strada*: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
- *Mercato esclusivo o specializzato*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- *Mercato stagionale*: quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- *Mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;

- *Fiera o sagra*: la manifestazione che si svolge sull'area pubblica individuata dal comune, attrezzata o meno, in occasione di particolari eventi, ricorrenze o festività, caratterizzata dalla partecipazione degli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche;
- *Fiera specializzata*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- *Fiera locale*: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri;
- *Commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *Somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;
- *Negozi mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *Banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *Operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *Presenze in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *Presenze effettive in un mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *Presenze effettive in una fiera*: le volte che un operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- *Presenze in una fiera*: le volte che un operatore si è presentato in tale fiera prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *Settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali in "alimentare" e "non alimentare";
- *Tipologia merceologica*: individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali;
- *Società di persone*: sta ad indicare società di persone regolarmente costituite, intendendosi come tali la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice.

ART.3 AUTORIZZAZIONI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche come definito dall'articolo precedente è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera A) dell'art.2, è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio e abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera B) dell'articolo 1, è rilasciata dal Responsabile del Settore Commercio ed abilita anche alla vendita su tutto il

territorio nazionale ed al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Entrambe le autorizzazioni abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale.

ART.4 CONCESSIONE DEI POSTEGGI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posteggi in una fiera o altre manifestazioni occasionali.

CAPO II - ORGANI PREPOSTI

ART.5

COMPETENZE AMMINISTRATIVE

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza di ingiunzione, sono attribuite al Settore Commercio in esecuzione delle disposizioni e programmazioni contenute nel presente provvedimento.

ART.6

COMMISSIONE DI MERCATO O FIERA

E' prevista l'istituzione di una commissione di mercato e/o fiera con funzioni gestionali e di rappresentanza degli operatori insiti sulle rispettive aree mercatali. La commissione sarà l'unica referente dell'amministrazione comunale per tutte le problematiche afferenti la gestione di tutte le aree mercatali o fieristiche individuate sul territorio.

Qualora il mercato o la fiera vengano date in gestione ad un consorzio o associazione di operatori su aree pubbliche, l'istituzione di detta commissione viene meno e la funzione di rappresentanza è esercitata dal gestore.

CAPO III – PROGRAMMAZIONE

ART.7

OBIETTIVI

Il Comune di Vittuone, nella predisposizione degli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, persegue i seguenti obiettivi:

- Favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- Assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendone un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- Favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica;
- Individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
- Assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche si effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;
- Che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi a parcheggio per gli operatori; arrechino minimo disagio alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- Rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi il più vicino alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti;
- Garantire una viabilità fluida senza situazioni di pericolo che eviti il nascere di congestionamenti all'accesso delle aree fieristiche o mercatali;
- Evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo;
- Dotare le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, permettendo l'accesso alle stesse ai soli mezzi igienicamente idonei; il tutto in osservanza alle ordinanze emanate in materia dal Ministro della Sanità.

ART.8

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Nell'individuazione delle aree devono essere rispettati:

- La previsione urbanistica del PRG;
- Eventuali vincoli culturali, ambientali, storici e artistici;
- Le limitazioni o divieti imposti per motivi di polizia stradale;
- I vincoli igienico sanitari;
- I vincoli di pubblico interesse in generale;
- Le limitazioni o divieti previsti nel regolamento comunale di polizia urbana;
- Le caratteristiche socio economiche del territorio;

- La densità della rete distributiva in atto e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

ART.9 AMPLIAMENTO DELLE AREE MERCATALI

Su indicazione della Giunta Comunale, potranno essere ampliate utilizzando i criteri e parametri fissati dalla Giunta Regionale.

ART.10 VALORIZZAZIONE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Al fine di valorizzare l'estensione del commercio itinerante su aree pubbliche nelle zone rurali, appositamente individuate, e per soddisfare l'esigenza dei consumatori, l'interessato può operare in dette aree senza limiti di tempo e senza l'obbligo di corrispondere diritti di occupazione di suolo pubblico o altro tributo.

I posteggi nelle aree mercatali devono tendere al massimo dimensionamento al fine di accogliere i nuovi negozi mobili.

ART.11 ORARIO DI ATTIVITA'

Il Sindaco nel disciplinare l'attività di vendita per il commercio su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. 114/98, ed ai seguenti criteri:

- L'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile, con quella dei negozi in sede fissa;
- Devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- Organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
- Per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 5.00 e le ore 24.00;
- Per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

ART.12 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Oltre che dagli esposti obiettivi e criteri, l'individuazione delle aree deve emergere da una indagine conoscitiva sulla propensione agli acquisti da parte della popolazione residente e dalla valutazione socio-economica dei vari ambiti territoriali.

CAPO IV - RILASCIO AUTORIZZAZIONI

ART.13

PROCEDURA DI RILASCIO

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A): per il commercio su aree mercato: si premette che la Giunta stabilisce il numero massimo dei posti disponibili, la quantità e la qualità di tipologie merceologiche. Il Comune trasmette alla Giunta Regionale, entro il giorno 20 di ogni mese, l'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato, indicando le caratteristiche del mercato e del posteggio.

Tale elenco verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale e dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta direttamente in comune.

Entro i successivi 30 (trenta) giorni dal termine della presentazione delle domande il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 6 Osservanza del Settore merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posteggio;
- Punti 5 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato;
- Punti 4 Prodotto mancante nel mercato come da elenco di priorità;
- Punti 3 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato come risultante dalla graduatoria di spunta in essere al momento della pubblicazione del posteggio sul B.U.R.L.;
- Punti 2 Anzianità nel Registro delle Imprese;
- Punti 1 Anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 gg. la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 gg. dalla data della sua pubblicazione.

Ai titolari di posteggio del mercato cittadino attuale, verranno assegnati i posteggi della nuova piazza mercato di Via Fiume, seguendo il criterio dell'anzianità di presenza sul mercato cittadino.

Per il commercio su posteggi sparsi: Il comune pubblica all'albo pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio

Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 (trenta) giorni di tempo per presentare la richiesta direttamente in Comune.

Entro i successivi 20 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 3 Osservanza del Settore merceologico;
- Punti 2 Anzianità di Registro delle Imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 5 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e, comunque, decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Per il Commercio su aree commerciali private: Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori del mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e l'anzianità di presenza nel mercato stesso.

Il Comune pubblica all'Albo Pretorio, per 15 (quindici) gg. consecutivi, e sull'area mercato, per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche.

Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 (trenta) gg. di tempo per presentare la richiesta in Comune. Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato cittadino, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.

Entro i successivi 30 (trenta) gg. dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio;
- Punti 3 Anzianità di frequenza nei mercati cittadini;
- Punti 2 Anzianità di Registro delle Imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Settore Commercio è ammessa istanza di revisione entro 15 (quindici) gg. dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 (quindici) gg. la G.C. è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pronunciata il giorno successivo.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e, comunque, decorsi 30 (trenta) gg. dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B) – *per il Commercio in forma itinerante*: Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel Comune, devono presentare domanda. Entro 10 (dieci) gg. dalla data di presentazione, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato il nominativo del Responsabile del procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio-assenso.

Il termine ricorre a nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 60 (sessanta) gg. senza che il Settore Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore.

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 14 **SUBINGRESSO**

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso; pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa.

La comunicazione deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e, nel frattempo, il subentrante potrà continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purchè accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato potrà chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 (trenta) gg. per comprovata necessità. Decorso ulteriormente questo periodo, senza che venga presentata la prescritta comunicazione, il Settore Commercio procederà alla comunicazione dell'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro erede. Entro quattro mesi devono comunicare il loro stato di eredi in continuazione aziendale e possono chiedere un'eventuale proroga di 30 (trenta) gg. Dopo tale termine decade il diritto di esercitare provvisoriamente l'attività che deve essere sospesa.

Qualora, entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la comunicazione, il Settore Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'Azienda.

ART. 15 PROCEDURA DI REVOCA

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

1. Qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. Per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. Qualora il titolare di un'autorizzazione per l'esercizio del Commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 (tre) mesi in caso di comprovata necessità;
4. Per perdita dei requisiti soggettivi;
5. In caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi.

L'atto di revoca è disposto dal Settore Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 (quindici) gg. consecutivi all'Albo Pretorio e in due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 16 DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI

L'Operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado, in ogni momento, di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale – a richiesta – da parte degli addetti preposti al controllo.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare, in ogni momento, il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 10 (dieci) gg. giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

Il Settore Commercio, entro 30 (trenta) gg. dalla data di adozione, comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relative a subingressi, cessazioni, decadenze.

Entro il 30 Settembre di ogni anno, il Settore Commercio trasmette alla C.C.I.A.A. la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- La denominazione della fiera o mercato;
- La loro localizzazione;
- L'ampiezza delle aree;
- Il numero dei relativi posteggi;
- La durata;
- L'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- I nominativi degli assegnatari dei posteggi.

CAPO V – POSTEGGI

ART. 17 ASSEGNAZIONE

L'esercizio del Commercio su aree pubbliche in forma fissa deve essere esercitato solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dall'ufficio Commercio.

ART. 19 RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO

La concessione decennale dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

L'occupazione di posteggi nell'area della fiera o sagra locale, nelle manifestazioni temporanee od occasionali, è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni che l'Operatore deve osservare – riguardanti:

- La dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- La sua ubicazione;
- I giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- La tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio;
- La prescrizione di lasciare pulito il posteggio dopo l'uso;
- Altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'Operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante; di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale e può essere rinnovata con semplice comunicazione all'interessato.

ART. 20 USO DEL POSTEGGIO

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. Il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Settore Commercio;

2. Non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di mt. 0.50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2.00 misurata nella parte più bassa;
4. I banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
5. Non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
6. I banchi di vendita devono essere posti in allineamento – con gli altri banchi insiti sull'area – sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
7. E' vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
8. E' vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. Non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
11. I rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
12. E' vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati,
13. E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli Agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
14. L'assegnazione dei posteggi liberi, salvo quanto specificatamente previsto per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dalla Polizia Municipale sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Rispetto del Settore merceologico;
 - Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

ART. 21 CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono, in nessun modo, diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono vietati gridi e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

ART. 22

INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITA'

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero, per qualsiasi motivo, derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee od occasionali.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'Operatore; pertanto, nei casi di forza maggiore non evitabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi, ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 23

CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e dei bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o, in altro modo, tali da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della Polizia municipale, è ammessa nella loro prossimità.

ART. 24

TASSA DI OCCUPAZIONE E DI SMALTIMENTO RIFIUTI

In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per la occupazione temporanea di suolo pubblico nonché al pagamento della tassa giornaliera per il servizio raccolta rifiuti.

Le tasse di occupazione e smaltimento rifiuti sono annualmente riscosse mediante bollettini di conto corrente postale, fatto salvo per gli spuntasti i quali sono tenuti al versamento giornaliero riscosso direttamente dalla Polizia Municipale. Il mancato versamento entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento della dovuta tassa di occupazione e smaltimento rifiuti

ART. 25

DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO

L'Operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare purchè documentate.

L'Operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle norme del presente regolamento e con le modalità previste dal Capo XI.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

ART. 26

REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO

La revoca dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dall'Ufficio Commercio senza oneri a carico del Comune.

La revoca della concessione è disposta dall'ufficio Commercio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a carico del Comune. In questo caso il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato in conformità delle scelte dell'Operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività del posteggio revocato.

CAPO VI – ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

ART. 27

TEMPI E MODALITA' DI SOSTA

Il Commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste max di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.

La sosta, oltre al tempo consentito, è attuabile solo nelle aree appositamente individuate dal presente regolamento.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, si dispone il divieto di esercitare l'attività nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana, anche in banchina.

L'attività è altresì vietata lungo le seguenti vie/piazze:

- Via Pozzi;
- Via Villorresi;
- Via Matteotti;
- P.zza Italia;
- P.zza Resta;
- P.zza Garibaldi

Durante lo svolgimento del mercato è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di 500 metri dal centro mercato; a tale scopo dovranno essere instaurati rapporti di reciprocità con i Comuni contermini.

Agli Operatori su aree pubbliche in forma itinerante – in possesso dell'autorizzazione di tipo A) - è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli Operatori su aree pubbliche in forma itinerante –muniti di autorizzazione di tipo B) – sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'Operatore dovrà osservare le norme di cui all'art. 19 del D.Lgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.

CAPO VII – DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

Art. 28

DEFINIZIONE E ISTITUZIONE DEL MERCATO

Il mercato, come definito nell'articolo 1 del presente Regolamento, può essere esclusivo o specializzato quando il 90 % dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

L'istituzione di nuovi mercati o l'aumento dei posteggi in misura superiore alla percentuale fissata dalla Giunta Regionale sono soggetti a preventivo nulla-osta della stessa Giunta Regionale. L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'art.8.

I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'allegato n° 2 delle presenti norme.

Con delibera del C.C. possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per un anno solare collegati ad eventi particolari.

ART. 29

COMMISSIONE DI MERCATO

Per il funzionamento dei mercati è istituita una Commissione di Mercato composta da:

- 3 membri eletti dai commercianti titolari di posteggio nei mercati cittadini ;
- dal Responsabile del servizio di Polizia Municipale;
- dal Responsabile dell'ufficio commercio che funge da segretario.

La Commissione dura in carica 3 (tre) anni ed ha il compito di:

1. Assistere l'Amministrazione Comunale nella gestione dei posteggi partecipando alla formulazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari ai posti mercato;
2. Presenziare alle operazioni di controllo ed effettuare l'assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili;
3. Formulare proposte all'Amministrazione Comunale in ordine alle soluzioni dei problemi inerenti la funzionalità dei mercati;
4. Intervenire nelle interpretazioni delle presenti norme che presentassero dubbi o difficoltà applicative.

ART. 30

ELEZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

Il Responsabile del Settore Commercio fissa la data per l'elezione della Commissione di mercato e la comunica agli Operatori interessati ed alle Associazioni di categoria almeno

30 (trenta) gg. prima delle operazioni elettorali. La presentazione delle candidature deve avvenire 10 (dieci) gg. prima delle operazioni di voto.

Lo stesso Responsabile accerta che i candidati siano assegnatari di un posteggio nei mercati comunali. In caso d'irregolarità riscontrate, invita i presentatori delle candidature a provvedere, entro un termine perentorio di 3 (tre) giorni, a sostituire il candidato sprovvisto dei requisiti prescritti sotto pena di nullità del voto dato ad esso.

Le operazioni elettorali vengono organizzate e curate dall'ufficio Commercio.

Nel giorno fissato per le elezioni sull'area mercato, verrà istituito un seggio elettorale presieduto dal Responsabile dell'ufficio Commercio o suo delegato e da un operatore del mercato non candidato.

I concessionari di posteggio indicheranno, su una scheda predisposta e vidimata dalla Presidenza del seggio, la loro preferenza per un candidato.

A votazione ultimata la Presidenza procederà allo spoglio delle schede rimandando i risultati al Sindaco che proclamerà gli eletti fino a concorrenza dei Membri da nominare.

Sono nominati i candidati che riporteranno il maggior numero di voti ed in caso di parità sarà proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 31

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE DI MERCATO

La commissione di mercato viene convocata dal Responsabile dall'ufficio Commercio, o suo delegato, mediante avviso scritto da trasmettere almeno 3 (tre) gg. prima della seduta, almeno una volta all'anno, oppure su richiesta scritta di almeno due componenti; in quest'ultimo caso la relativa convocazione deve avvenire nei successivi 15 (quindici) gg.

ART. 32

CONTINGENTE DI POSTEGGI NEI MERCATI

L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica nel rispetto – però – dell'equilibrio commerciale.

Sulla base dell'indagine della domanda e offerta effettuata, nell'allegato n° 2, si individuano i mercati con la loro consistenza in numero di posteggi ed il relativo contingentamento in termini di tipologia merceologica.

In contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività. Le variazioni merceologiche dei posteggi sono concessi dal Settore Commercio sentita la commissione di mercato.

ART. 33

SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI MERCATO

Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche e quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e –

comunque – in occasione del Natale e Capodanno. In tali occasioni il mercato viene spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.

ART. 34

SOPPRESSIONE, VARIAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE AREE MERCATO

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal C.C. , sentita la Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche.

L'ampliamento ed il potenziamento del mercato è deliberata dalla G.C. con la medesima procedura di cui al comma precedente.

Il Settore Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o la riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitario, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio sentita la Commissione di mercato. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente , a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la Commissione Consultiva comunale che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

1. Osservanza dei Settori merceologici;
2. Osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
3. Necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
4. Anzianità di presenza effettiva sul mercato;
5. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese.

La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla Commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione del C.C.

ART. 35

POSTEGGI DEL MERCATO

Sulle aree mercato appositamente individuate, oltre agli Operatori commerciali su aree pubbliche tradizionali, possono operare anche fornitori di servizi di pubblica necessità individuati con apposito provvedimento di G.C.; i relativi posteggi sono considerati esterni a quelli previsti per l'esercizio dell'attività commerciale.

Il posteggio di battitore esistente sul mercato, è assegnato a – rotazione – tra gli Operatori che rientreranno nella individuazione professionale disposta dalla Giunta Regionale; qualora gli stessi battitori rinuncino all'assegnazione, il posteggio rimarrà vuoto.

Non possono essere istituiti nuovi posteggi per battitori.

Corrispondendo alle richieste dei produttori agricoli, l'attuale posteggio esistente sul mercato, è assegnato a rotazione tra coloro che ne hanno fatto richiesta. L'assegnazione dei posteggi disponibili nell'area mercato sono assegnati con la procedura di cui all'art. 13. Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di due posteggi che può organizzare e utilizzare come unico posteggio pur mantenendo la loro individuale concessione.

ART. 36 SPUNTA GIORNALIERA

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali Operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione deve essere mostrata ai componenti la Commissione di mercato incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- Rispetto del Settore merceologico;
- Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
- Favorire l'inserimento di generi mancanti;
- Più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
- La maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.

La Commissione di mercato terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. Per le effettive presenze; ovvero si registreranno gli Operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. Per presenze; ovvero si registreranno gli Operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione di mercato e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

La graduatoria di effettiva presenza concorrerà alla determinazione per l'assegnazione di eventuali posti che si rendessero disponibili.

L'eventuale disponibilità del posto del battitore è assegnata al primo di spunta nel settore non alimentare con l'osservanza del solo criterio del prodotto mancante sul mercato.

La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli sono assegnati principalmente ai venditori di piante e fiori e secondariamente ai primi di spunta del Settore alimentare con esclusione dei venditori di prodotti carnei ed ittici.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

ART. 37

DATA E GIORNO DI SVOLGIMENTO

La fiera di S.ta Croce si svolge la prima domenica dopo il 3 di maggio e risponde all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo.

ART. 38

LOCALIZZAZIONE, CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TIPOLOGICHE

1. L'ubicazione della Fiera e le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi sono le seguenti:

UBICAZIONE:

P.zza Italia;

Via Matteotti;

Via Pozzi;

Via Villoresi;

P.zza Garibaldi;

Via Venini;

P.zza Venini

Via SS Nazaro e Celso

Via Volontari della libertà

Per la collocazione dei posteggi si rimanda alla planimetria allegata.

NUMERO TOTALE DEI POSTEGGI

n° 108

2. L'ubicazione della Fiera è riportata nelle planimetrie allegate che contemplano la dislocazione dei posteggi, ciascuno dei quali per la garanzia degli spazi e dei posteggi necessari per la migliore operatività della Fiera. I titolari di mezzi particolarmente ingombranti saranno posizionati dall'ufficio competente in zone della Fiera dove non venga arrecato intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso.
3. Le variazioni alle caratteristiche della Fiera, semprechè non riguardino la sua ubicazione ed il numero complessivo dei posteggi, costituiscono modifiche ai soli documenti allegati, da effettuarsi a cura del Settore Attività di Sviluppo Economico.
4. In caso di revisione della Fiera, è facoltà del C.C., sentiti i Settori Commercio ed Urbanistica, ampliare il numero di posteggi, l'area occupata ed il periodo di svolgimento della stessa.

ART. 39

CRITERI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

1. La concessione del posteggio è regolata come segue: La concessione è limitata al giorno di durata della Fiera. Le procedure di occupazione dei posteggi sono seguite dalla Polizia Municipale a partire dalle ore 07.00 e fino alle ore 07.30 del giorno stabilito dall'art. 37. Gli operatori potranno occupare gli spazi fino alle ore 19.00. Entro le ore 19.30 dovranno essere terminate le operazioni di sgombero dei posteggi.
2. Le domande di assegnazione dei posteggi vengono raccolte dall'Uff. Attività Economiche del Comune e dalla Pro Loco e trasmesse tutte all'associazione o all'ufficio competente per l'organizzazione.
3. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è formulata in base ai criteri di priorità seguenti:
 - a) più alto numero di presenze effettive nelle fiere;
 - b) presenza alla Fiera precedente;

ART. 40

POSTEGGI NELLE FIERE E SAGRE

Tutti gli Operatori nazionali di commercio su aree pubbliche possono partecipare all'assegnazione dei posteggi delle fiere o sagre.

I posteggi disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

- gli interessati, entro 30 (trenta) gg. prima dello svolgimento della fiera, devono presentare la richiesta direttamente in Comune. Entro i successivi 10 (dieci) gg. dal termine della presentazione delle domande, il Settore Commercio predisporrà una graduatoria sulla base di criteri che verranno stabiliti dalla G.C. di anno in anno.

ART. 41

SPUNTA GIORNALIERA

L'Occupazione dei posteggi nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli Operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posteggio. L'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

Il Settore Commercio terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero:

1. per le effettive presenze; ovvero si registreranno gli Operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posteggio ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze; ovvero si registreranno gli Operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'eventuale disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta prioritariamente al Settore alimentare.

Art. 42

VENDITA A MEZZO DI VEICOLI

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed il possesso delle caratteristiche stabilite dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000 ed eventuali successive modifiche e nel rispetto delle normative sulla sicurezza degli impianti eventualmente installati.
2. E' altresì consentito il mantenimento del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.

ART. 43

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltrechè dalla Legge e dai Regolamenti vigenti in materia, dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 2.3.2000 ed eventuali successive modifiche, cui sono adeguati i Regolamenti comunali d'igiene per le parti di competenza.
2. Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie dà luogo, qualora trattasi di norme direttamente desumibili dal D. Lgs n. 114/98, oltrechè all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore, alla decadenza della concessione del posteggio ai sensi dell'art. 29 del citato decreto.
3. L'Autorità sanitaria provvede a disciplinare, sotto lo specifico profilo di competenza, l'accesso al posteggio in concessione giornaliera, al fine di garantire il rispetto delle norme di carattere igienico-sanitarie.

ART. 44

TARIFE PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO: DISCIPLINA TRANSITORIA.

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e sono applicate secondo le modalità in atto.
2. Il diritto di accesso al posteggio è commisurato alle dimensioni del medesimo in mq.

ART. 45

SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI FIERA O SAGRA

Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli Operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

ART. 46

SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DELLE AREE DI FIERA O SAGRA

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione della fiera tradizionale sono deliberati dal C.C. sentite le associazioni di cui all'art. 10 della L.R.15/2000.

L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime è deliberato dal C.C. con la medesima procedura di cui al comma precedente. Il Settore Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione delle stesse o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Settore Commercio sentita la Commissione delle Fiere. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente delle fiere tradizionali di cui al primo comma, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la Commissione Consultiva comunale che disporrà la riorganizzazione della Fiera tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8.

La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla Commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione del C.C.

I casi di soppressione, di ampliamento, di potenziamento e di trasferimento della fiera diversi da quelli individuate al 1° comma, sono deliberati dalla C.C. sentita la Commissione consultiva per il Commercio su aree pubbliche.

CAPO IX – ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 47 AREE SPARSE

Per ciò che concerne le aree sparse si richiama la delibera di C.C. n.41 del 27/06/2000 con quale si individuavano n.2 aree per il commercio su aree pubbliche davanti al cimitero. Qualora il commercio di giornali e riviste dovesse ricondursi completamente alla disciplina commerciale, le aree pubbliche attualmente occupate dalle edicole saranno automaticamente assorbite nel presente parametro.

L'eventuale istituzione di posteggi sparsi può essere fatta con provvedimento del C.C. in osservanza alle norme del presente Regolamento.

ART. 48 AREE PER ESERCIZIO STAGIONALE TEMPORANEO OD OCCASIONALE

Non ravvisando la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.

L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento del C.C. in osservanza alle norme del presente Regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente Regolamento.

ART.49 AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO OD OCCASIONALE

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 20 Operatori.

Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile del Settore Commercio.

ART. 50

AREE COMMERCIALI PRIVATE

Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora venissero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori del mercato seguendo il grado di anzianità di presenza nello stesso.

L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

ART. 51

PRODUTTORI AGRICOLI

Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli può essere effettuato con l'osservanza delle norme previste nel presente Regolamento per quanto concerne l'uso dei posteggi e l'esercizio del Commercio itinerante.

CAPO X – DISPOSIZIONI IGIENICO – SANITARIE

ART. 52

ATTREZZATURE ED ESPOSIZIONE DELLA MERCE

I banchi , le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità; in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno 1 (uno) metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 (cinquanta) cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento , dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati ed i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 (cinquanta) cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

ART. 53

ATTREZZATURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, muniti di regolare autorizzazione sanitaria rilasciata dall' A.S.L. Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è

da intendersi alternativo ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

ART. 54

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, di cui al presente Regolamento, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. Prodotti surgelati o congelati: non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. Carni fresche e prodotti a base di carne: per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - Devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo, sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - I banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - E' vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - Si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - Le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. Prodotti di gastronomia: per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - Il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - E' vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - Nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";

- I piani di cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori; il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto – in attesa di vendita – deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
- 4. Prodotti della pesca: per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purchè prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purchè il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta;
- 1. Molluschi bivalvi vivi: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - Avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - Idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - Avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
- 2. Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi: la vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
- 3. Vendita di funghi: la vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
- 4. Vendita del pane: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'A.S.L. . In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'Impresa produttrice.
- 5. Somministrazione: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purchè la quantità consentita nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 lt. per i vini e assimilati e 0,33 lt. per le altre bevande.

CAPO XI – VIGILANZA – SANZIONI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 55

VIGILANZA

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al servizio di Polizia Municipale.

ART. 56

SANZIONI

Sono punite con la sanzione amministrativa da L.5.000.000 a L.30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con l'autorizzazione sospesa o revocata – art.29 DLgs 114/98;
2. l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art.29 DLgs 114/98;

Sono punite con la sanzione amministrativa da L.5.000.000 a L.3.000.000, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – art. 19 DLgs 114/98;
2. l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – art.19 DLgs 114/98;
3. l'esercizio del commercio da parte di persona che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art.29 DLgs 114/98;
4. esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – art. 5 DLgs 114/98;
5. persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – art.5 DLgs 114/98.

Sono punite con la sanzione amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000, le seguenti violazioni del presente regolamento:

1. articolo 20, comma 1°, dal punto 7 al punto 12 – uso del posteggio;
2. articolo 27 – tempi e modalità di sosta commercio itinerante;
3. articolo 52 – Attrezzature ed esposizione della merce;
4. articolo 53 – Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari;
5. articolo 54 – Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari.

In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il responsabile del settore commercio disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

Sono punite con la sanzione amministrativa da L.1.000.000 a L.6.000.000, le seguenti violazioni:

1. inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art.11 DLgs114/98;
2. mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art.14 DLgs 114/98;
3. inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.